



Il Questore Della Provincia di Terni

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N. 773 recante il Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza (TULPS) e succ. mod. e dell'art. 195 del relativo Reg. di Esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, nr. 635, la presente tabella reca l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per la pratica del gioco o per l'installazione di apparecchi da gioco o autorizzazioni a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Nella provincia di Terni, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

GIOCHI CON LE CARTE:

1)BACCARAT 2)BARRIERA 3)BASSETTA O CAMUFFO 4)BAZZICA 5)BESTIA 6)BIRIBISSI 7)CAVATINA 8)CHEMIN DE FER 9)COCINCINA 10)CONCHINO O CONCINO 11)ECARTE' 12)ERBETTE O PUNTE DEL MARINAIO 13)FARAONE 14)GOFFO O GOFFETTO 15)IL TAGLIARE 16)LANZICHENETTO O LASQUENET 17)LE CARTE 18)MACAO 19)MAUS 20)MAZZETTO 21)MERCANTE 22)MORRA 23)NASO 24)PASSATELLA 25)PIATTELLO O PITOCCHETTO 26)POCKER 27)BLACK JACK 28)PRIMIERA 29)QUARANTA 30)QUINDICI 31)RAMINO 32)SCALA QUARANTA 33)SETTE E MEZZO 34)SOMARO 35)STOPPA O TAYE' 36)TOCCO O PASSATELLA 37)TOMBOLA CON CARTE 38)TEMPO O FOOT-BALL STAR 39)TOPPA 40)TRENTA O QUARANTA 41)TRENTACINQUE O PEZZENTE 42)TRENTASEI 43)TRENTUNO 44)UNDICI E MEZZO 45)VENTUNO 46)ZECCHINETTO O ZECCHINETTA 47)POKER SPORTIVO non a distanza, non autorizzato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

GIOCHI AL BILIARDO

1)BACCARAT CON BIRILLI 2)BATTIFONDO 3)BILIARDINO INGLESE 4)BIRILLI A CANTONE 5)CAMPANELLO 6)CASSETTA O CARRETTELLA 7)CAPOTTO CON BOCCETTE 8)GIARDINETTO 9)GORIZIANA 10) GIOCO DEL 3 E DEL 9 11)MACAO CON BIRILLI 12)NOVE CON BIRILLI 13)PARIGINA 14)ROSSA - BIANCA 15)ROSSA - NERA 16)TURCO - INGLESE.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

ALTRI GIOCHI

1) DADI 2)FIERA 3)GIBILLINO O TESTA E CROCE 4)MORRA 5)ROULETTE 6)ROTAR 7)ROTARY 8)TARNELLO 9)TOMBOLA 10)VIROTTA 10) PASSATELLA O TOCCO 11)CAROSELLO 12)CAVALLINI 13)BILIARDINO INGELESE EO FRANCESE 14)PISTOLA AD ARA COMPRESSA CON DISCO GIREVOLE 15)TRE CARTE E TRE TAVOLETTE.

Sono inoltre vietati tutti gli altri giochi, non compresi nella presente tabella, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatori (art. 721 C.P.).

GIOCHI D'AZZARDO

Ai sensi dell'art.721 C.P. si definiscono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui allo stesso comma 6. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopraindicati.

SCOMMESSE

E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

E' vietato mettere a disposizioni apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on-line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio dalle competenti Autorità.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO - VIDEOGIOCHI.

Gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N. 773 e succ. mod. e integrazioni.

E' vietata, altresì, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipano al gioco o che ne siano spettatori.

SUGLI APPARECCHI EX ART. 110 COMMA 6, DEL T.U.L.P.S. DOVRA' ESSERE ESPOSTO IL CARTELLO DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO DI MINORI DI ANNI 18;

L'UTILIZZO DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI APPARECCHI E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 16.

SARA' OBBLIGO DELL'ESERCENTE RICHIERE L'ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CASO DI MAGGIORE ETA' NON MANIFESTA (ART.7, COMMA 8, D.L. 158/2012).

Infine si prescrivono i sotto indicati obblighi;

E' **Fatto Obbligo** di esporre all'ingresso e all'interno dei locali targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla ASI, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio;

E' **Fatto Obbligo** di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di all'art. 110 comma 6 lettera A) del T.U.L.P.S., ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, questi ultimi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'ADM, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

E' **fatto obbligo al titolare di rispettare gli orari di esercizio del caso eventualmente previsti da specifiche disposizioni normative oppure da provvedimenti comunali.**

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N. 773 e succ. mod. e integrazioni.

SI FA RIFERIMENTO ALL'ART.110 DEL TULPS PER TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE TRA CUI L'OBBLIGO DI TENERE LA PRESENTE TABELLA ESPOSTA IN UN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO IN TUTTE LE SALE DA BILIARDO O DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI A PRATICARE IL GIOCO O AD INSTALLARE APPARECCHI DA GIOCO.

La presente tabella sostituisce ed integra con successive modifiche la precedente tabella.

Terni, 23.05.2019

IL QUESTORE
Messina

Terni 28/09/2021

Per vidimazione

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Emanuela Barbon

documento sottoscritto in forma digitale